

PSR 2014-2020: RIDUZIONI E SANZIONI

Documento contenente le Norme attuative regionali, contenenti l'individuazione del tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto dovute a inadempienze del beneficiario, per determinati tipi di intervento del PSR.

PSR 2014-2020: Misura 19 - LEADER

(D.M. n. 497 del 17/01/2019 e ss.mm.ii.¹, *misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'art. 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b) , all'art. 27, all'art. 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'art. 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013*)

Sommario

1. SANZIONI DI CUI ALL'ART. 63 del REG UE n. 809/2014	2
2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI	3
3. RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO	6
3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI	6
3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2014-2020.....	7
MISURA 19	7
TIPO DI INTERVENTO 19.1.1 - SOSTEGNO ALL'ANIMAZIONE DEI TERRITORI E ALLA PREPARAZIONE DELLA STRATEGIA	7
TIPO DI INTERVENTO 19.2.1 - SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO	7
TIPO DI INTERVENTO 19.3.1 - SOSTEGNO ALLA PREPARAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GAL.....	10
TIPO DI INTERVENTO 19.4.1 - SOSTEGNO ALLA GESTIONE E ALL'ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL G.A.L.....	11
4. STABILITA' DELLE OPERAZIONI FINANZIATE	20

¹ Riferimento aggiornato con Decreto della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 56 del 04/07/2019.

1. SANZIONI DI CUI ALL'ART. 63 del REG UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014, se "l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione" supera di oltre il 10 % "l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento"(importo spettante a seguito di controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg n. 809/2014 e controlli *in loco* di cui all'art. 49), si applica una sanzione da applicare all'importo spettante. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra i due importi, ma non va oltre la revoca totale dell'aiuto.

$$\begin{aligned} & \text{Riduzione da applicare all'importo spettante} = \\ & = (\text{Importo richiesto nella domanda di pagamento}) - (\text{Importo spettante a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese}) \end{aligned}$$

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai fini del riconoscimento della spesa, devono essere rispettate le norme settoriali (comunitarie, nazionali, regionali) applicabili agli specifici investimenti realizzati.

2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI

Si riportano di seguito un riepilogo e successive specificazioni degli obblighi derivati dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno del FEASR per le misure del presente allegato.

Norma o obbligo	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
Rispetto delle condizioni di ammissibilità (inclusa assenza di doppio finanziamento irregolare).	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.
Non produrre false prove o omissioni intenzionali.	<i>In loco</i> .	Revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.
Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale.	Amministrativo sulla documentazione presentata e/o <i>in loco</i> .	Applicazione delle conseguenze previste per le inadempienze non giustificate da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 4, art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.
Informazione e comunicazione al pubblico a cura del beneficiario.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.
NORME IN MATERIA DI APPALTI Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di cui al D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii	Gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva 2014/24/UE (inclusi i GAL) sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici. Le rettifiche finanziarie da applicare in caso di inadempienze rispetto a tali norme sono individuate in un provvedimento regionale dedicato alla generalità degli organismi di diritto pubblico beneficiari degli aiuti del PSR, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del MIPAAFT n. 497 del 17/01/2019 e ss.mm.ii. ²		

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Descrizione

Il richiedente deve dimostrare al momento della presentazione della domanda di aiuto il rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nel bando, riferite al beneficiario e/o all'intervento oggetto di aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 del REG UE n. 1306/2013). Successivamente alla concessione dell'aiuto e fino al pagamento del saldo

² Testo modificato con Decreto della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 56 del 04/07/2019.

finale, il beneficiario assicura il rispetto delle condizioni di ammissibilità per le quali il bando indica espressamente un obbligo di mantenimento in seguito alla concessione dell'aiuto, che sono pertanto oggetto di controlli amministrativi e/o *in loco*.

Nell'ambito della sottomisura 19.4, per le ragioni esposte nel paragrafo ad essa dedicato, fanno eccezione anche le condizioni di ammissibilità, poste nel bando, che siano oggetto di specifiche disposizioni procedurali intercorrenti tra GAL e Autorità di Gestione.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto al momento della presentazione della domanda di aiuto preclude alla concessione dell'aiuto. Successivamente, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle eventuali condizioni di ammissibilità per le quali il bando indica espressamente un obbligo di mantenimento, determinano la revoca dell'aiuto per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Relativamente alla Sottomisura 19.4, in considerazione della natura collettiva del soggetto beneficiario, dei rapporti con l'Autorità di Gestione disciplinati dal bando, degli obiettivi di medio periodo e dell'interesse pubblico che esso persegue, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità è valutato su base pluriennale; cioè si valuta se le condizioni possano ritenersi complessivamente soddisfatte nel periodo di operatività dei GAL.

Pertanto, relativamente alle singole annualità, sono individuati alcuni impegni di mantenimento di dette condizioni, quindi le riduzioni per quelle inadempienze che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi e il globale funzionamento dell'approccio LEADER.

ASSENZA DI FALSE PROVE E DI OMISSIONI INTENZIONALI

Descrizione ed effetti dell'inadempienza

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, detto aiuto è revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nota: eventuali errori palesi sono trattati ai sensi dell'art. 4 del REG UE n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il beneficiario.

COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE.

S'intendono per *cause di forza maggiore* e *circostanze eccezionali*, ai sensi dell'art. 2 del REG UE n. 1306/2013:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di aiuto.

Affinché non vengano applicate sanzioni o riduzioni, la segnalazione di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente (AVEPA), devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni o riduzioni previste dal presente allegato per le inadempienze rilevate.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO A CURA DEL BENEFICIARIO

Descrizione

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono essere realizzate in conformità alle pertinenti disposizioni delle linee guida regionali approvate con Decreto del Direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario n. 6 del 7 novembre 2016 e ss.mm.ii. (pubblicato anche nel sito istituzionale della Regione Veneto, nelle pagine dedicate allo Sviluppo Rurale e Informazione e Pubblicità) e coerenti con l'Art. 13 e l'Allegato III, paragrafo 2, del Regolamento di Esecuzione UE n.808/2014.

Sospensione

Ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, in caso di riscontro di inadempienza relativa alle responsabilità del beneficiario circa l'informazione e la comunicazione al pubblico, il sostegno è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014 (si sospendono pertanto i termini per il pagamento degli acconti annuali o del saldo finale). La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione. In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Effetti dell'inadempienza

In caso di inadempienza il sostegno è sospeso e si sospendono pertanto i termini per il pagamento degli acconti annuali o del saldo finale. Se non è posto rimedio all'inadempienza dopo il termine di 30gg, si applica all'aiuto spettante una riduzione pari al 3 %.

3. RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO

3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI

(ai sensi dell'art. 20 e all'Allegato 6 del D.M. n. 497/2019 e ss.mm.ii.)

Per ciascun tipo di intervento, vengono di seguito elencati gli impegni specifici (che in alcuni casi possono essere espressi in forma di divieti, o da un gruppo di prescrizioni) da rispettare e le possibili conseguenze in caso di inadempienza.

Relativamente a ciascun impegno o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- *Gravità* - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- *Entità* - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- *Durata* - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Nell'ambito delle sottomisure 19.3 e 19.4, viste le caratteristiche peculiari degli impegni, del beneficiario e delle modalità di erogazione degli aiuti, in considerazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'inadempienza, la valutazione delle inadempienze non prevede il caso di "inadempienza grave" di cui all'art. 20, comma 3 del D.M. n. 497/2019 e ss.mm.ii.

Per determinare la percentuale di riduzione connessa all'impegno o al gruppo di impegni oggetto di inadempienza, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio medio ottenuto sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	3 %
$3 \leq x < 4$	5 %
$4 \leq x < 5$	10 %

Le percentuali si applicano all'importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, salvo diversa indicazione nei paragrafi successivi, determinando così il valore degli importi delle riduzioni. Gli importi calcolati per ciascun impegno vengono poi sommati.

3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2014-2020

MISURA 19

TIPO DI INTERVENTO 19.1.1 - SOSTEGNO ALL'ANIMAZIONE DEI TERRITORI E ALLA PREPARAZIONE DELLA STRATEGIA

Non sono previste sanzioni o riduzioni, viste le caratteristiche del tipo di intervento.

TIPO DI INTERVENTO 19.2.1 - SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

Nell'ambito delle misure del PSR attivate dai GAL, si applicano le medesime disposizioni nazionali e regionali in materia di sanzioni e riduzioni previste per i singoli tipi d'intervento del PSR.

TIPO DI INTERVENTO 19.2.1.x - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA E DELLA FRUIBILITÀ DEI TERRITORI RURALI³

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Effetti dell'inadempienza	Importo a cui si applicano gli effetti
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA Adeguamento alle disposizioni regionali vigenti e alle correlate indicazioni operative per quanto riguarda in particolare l'attività di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT).	Amministrativo.	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
TERMINE DI CONCLUSIONE ⁴ Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento.	Amministrativo sulla domanda di pagamento.	Riduzione o revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.

Nota relative ad alcune disposizioni elencate nel bando: l'impegno "c." di cui al par. 3.3 del bando, è considerato nell'ambito dell'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO A CURA DEL BENEFICIARIO di cui al par. 2 del presente documento;

³ Paragrafo inserito con Decreto della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 11 del 19/01/2019.

⁴ Impegno inserito con Decreto della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 56 del 04/07/2019.

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Descrizione delle inadempienze

Si configura inadempienza solo in caso di soggetti che hanno dichiarato nella domanda di aiuto lo svolgimento di attività di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) ai sensi della DGR n. 2287/2013, qualora la realizzazione non risulti conforme ai requisiti e agli standard di cui all'allegato A, paragrafi 4 e 5 della stessa Deliberazione, e alle indicazioni della DGR n. 2770/2014.

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al paragrafo 3.1.

Valutazione Gravità ↓	Valutazione Entità ↓	Valutazione Durata ↓
Il beneficiario svolge attività IAT ma sono riscontrate non conformità rispetto alla DGR n. 2287/2013 e/o alla DGR n. 2770/2014. Punteggio =1	Il beneficiario svolge attività IAT ma si riscontrano non conformità rispetto a oltre il 50% e fino al 75% degli requisiti previsti dalle norme regionali. Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Il beneficiario non svolge attività IAT (sia in caso di rinuncia sia in caso di provvedimento di ritiro della qualifica da parte dell'amministrazione regionale) Punteggio =3	Il beneficiario svolge attività IAT ma si riscontrano non conformità rispetto a oltre il 75% degli requisiti previsti dalle norme regionali; oppure, il beneficiario non svolge attività IAT (sia in caso di rinuncia sia in caso di provvedimento di ritiro della qualifica da parte dell'amministrazione regionale) Punteggio =1	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	- (Punteggio =5 non applicato)	Si applica in ogni caso. Punteggio =5

Per il criterio di entità il numero complessivo di requisiti si considera così calcolato: n. 9 requisiti di cui alla DGR 2287/2013, Allegato A par. 4 + n. 5 (IAT di territorio) o n. 6 (IAT di destinazione) requisiti di cui alla DGR 2287/2013, Allegato A par. 5 + n. 1 obbligo di conformità alla DGR n. 2770/2014. Totale: 15 requisiti per gli IAT di territorio, 16 requisiti per gli IAT di destinazione.

RISPETTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO.⁵
Descrizione

La presentazione della domanda di pagamento deve avvenire entro il termine indicato dal bando e comunicato da AVEPA.

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze sono valutate rispetto al criterio di durata: si applica una riduzione pari all'1% dell'aiuto spettante ogni 10 giorni solari di ritardo rispetto al termine per la presentazione della domanda di pagamento (si vedano le tabelle seguenti). **Si applica la revoca totale dell'aiuto nei seguenti casi:**

- **Ritardo superiore a 100 giorni, per le operazioni con termine per la conclusione, fissato dal bando, inferiore a 1 anno;**
- **Ritardo superiore a 200 giorni, per le operazioni con termine per la conclusione, fissato dal bando, pari o superiore a 1 anno;**

L'obbligo non si applica alla sottomisura 3.1.

Operazioni con termine per la conclusione inferiore a 1 anno

Ritardo	Riduzione	Ritardo	Riduzione	Ritardo	Riduzione
Da 1 a 10 gg	1%	da 41 a 50 gg	5%	da 81 a 90 gg	9%
da 11 a 20 gg	2%	da 51 a 60 gg	6%	da 91 a 100 gg	10%
da 21 a 30 gg	3%	da 61 a 70 gg	7%	oltre 100gg	100%
da 31 a 40 gg	4%	da 71 a 80 gg	8%		

Operazioni con termine per la conclusione pari o superiore a 1 anno

Ritardo	Riduzione	Ritardo	Riduzione	Ritardo	Riduzione
Da 1 a 10 gg	1%	da 71 a 80 gg	8%	da 141 a 150 gg	15%
da 11 a 20 gg	2%	da 81 a 90 gg	9%	da 151 a 160 gg	16%
da 21 a 30 gg	3%	da 91 a 100 gg	10%	da 161 a 170gg	17%
da 31 a 40 gg	4%	da 101 a 110 gg	11%	da 171 a 180gg	18%
da 41 a 50 gg	5%	da 111 a 120 gg	12%	da 181 a 190gg	19%
da 51 a 60 gg	6%	da 121 a 130 gg	13%	da 191 a 200gg	20%
da 61 a 70 gg	7%	da 131 a 140 gg	14%	oltre 200gg	100%

⁵ Impegno inserito con Decreto della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 56 del 04/07/2019.

TIPO DI INTERVENTO 19.3.1 - SOSTEGNO ALLA PREPARAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GAL**QUADRO DEGLI IMPEGNI**

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
ATTIVAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO Attivazione operativa del progetto, comprensiva sia dell'approvazione del progetto di cooperazione di almeno uno dei partner che hanno sottoscritto l'accordo, da parte della relativa AdG, che dell'approvazione di un bando relativo all'azione attuativa comune da parte del GAL titolare della domanda ammessa e finanziabile	Amministrativo.	Revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione, <u>fatte salve</u> le spese ammissibili e accertate fino a un massimo di 10.000 Euro.
ATTIVAZIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO Attivazione finanziaria dell'azione attuativa comune, da parte del GAL titolare della domanda ammessa e finanziabile, consistente nell'approvazione di almeno una domanda di aiuto nei confronti dei relativi soggetti beneficiari.	Amministrativo.	Revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione, <u>fatte salve</u> le spese ammissibili e accertate fino a un massimo di 10.000 Euro.

Le inadempienze relative agli impegni "ATTIVAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO" e/o "ATTIVAZIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO" sono considerate di gravità, entità e durata di livello massimo; pertanto comportano la revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione, fatte salve le spese ammissibili, effettivamente sostenute e accertate fino a un massimo di 10.000 Euro, in qualità di supporto tecnico preparatorio di cui all'art. 44 del REG UE n. 1305/2013.

TIPO DI INTERVENTO 19.4.1 - SOSTEGNO ALLA GESTIONE E ALL'ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL G.A.L.

INTRODUZIONE

La sottomisura 19.4 presenta aspetti peculiari rispetto alla generalità delle sottomisure del PSR, in ragione dei compiti conferiti ai GAL dall'articolo 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 ai fini dell'attuazione dei PSL, e delle responsabilità che restano in capo all'Autorità di Gestione ai sensi degli articoli 65 e 66 del Regolamento UE n. 1305/2013.

In considerazione di tali peculiarità, il bando dedicato al tipo di intervento 19.4.1, nel disciplinare il rapporto tra i costituenti GAL e l'AdG del PSR, contiene impegni di diversa natura. Le eventuali inadempienze a detti impegni determinano conseguenze diverse a seconda della natura dell'impegno disatteso. Al fine di individuare quali impegni siano da ritenersi pertinenti alle norme in materia di sanzioni e riduzioni per inadempienze del beneficiario degli aiuti di sviluppo rurale, vengono di seguito distinte tre categorie di impegni:

- 1) Impegni elencati nel bando funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'approccio LEADER e a obiettivi di sana gestione finanziaria. Le inadempienze rispetto a questi impegni possono compromettere tali obiettivi in diversa misura. Tali impegni sono oggetto dei controlli amministrativi e/o in loco dell'organismo pagatore e di attività di supervisione e sorveglianza da parte dell'AdG. **Le eventuali inadempienze determinano riduzioni dell'aiuto**, individuate e calcolate ai sensi del presente documento (cfr. seguente *quadro degli impegni rilevanti per il calcolo delle riduzioni*) e applicate da AVEPA.
- 2) impegni elencati nel bando il cui rispetto è condizione necessaria per la validità degli atti dei GAL e per la loro capacità di perseguire gli obiettivi dell'approccio LEADER. Le inadempienze a questi impegni hanno come effetto l'invalidità degli atti dei GAL, e/o un conseguente pregiudizio sui relativi procedimenti. Rispetto a tali impegni, le eventuali inadempienze sono rilevate da AVEPA, sulla base di quanto previsto dall'Allegato tecnico 12.3 al bando, recante Impegni e prescrizioni operative.
- 3) Impegni elencati nel bando consistenti nel mantenimento di requisiti ed elementi costitutivi dei GAL, in assenza dei quali i GAL non sono legittimati a operare. Le eventuali inadempienze sono rilevate da AVEPA e da questa comunicate all'AdG. In caso di inadempienza, i GAL cooperano con l'AdG per porvi rimedio al più presto. In caso non venga posto rimedio, in assenza di causa di forza maggiore, AVEPA può provvedere con pronuncia di decadenza.

Impegno di cui all'allegato 12.3 della DGR n. 1214/2015 e ss.mm.ii.	Categoria 1) Inadempienze soggetto alle riduzioni di cui al presente documento	Categoria 2) Inadempienze che pregiudicano la validità degli atti del GAL	Categoria 3) Inadempienze che pregiudicano l'ammissibilità del GAL all'aiuto
Impegno A0 (comunicazione dei cambiamenti relativi ai requisiti di ammissibilità)	x		
Mantenimento del requisito A1 (composizione del partenariato)			x
Mantenimento del requisito A2 (forma giuridica del partenariato)			x
Mantenimento del requisito A3 (organo decisionale)		x	
Mantenimento del requisito A4 (organigramma)	x		
Mantenimento del requisito A5 (standard organizzativi relativi ai conflitti di interessi)	x		
Mantenimento del requisito A6 (sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e carta dei servizi)	x		
Mantenimento del requisito A7 (ambito territoriale designato)			x
Mantenimento del requisito A8 (sede operativa)	x		
Impegno B (procedure e criteri di selezione)		x	
Impegno C		x	



Impegno di cui all'allegato 12.3 della DGR n. 1214/2015 e ss.mm.ii.	Categoria 1) Inadempienze soggetto alle riduzioni di cui al presente documento	Categoria 2) Inadempienze che pregiudicano la validità degli atti del GAL	Categoria 3) Inadempienze che pregiudicano l'ammissibilità del GAL all'aiuto
(decisioni di selezione)			
Impegno D (trasparenza)	x		
Impegno E (appalti)	x		
Impegno F (adempimenti annuali)		x	
Impegno F (attivazione operativa dei progetti chiave)	x		
Impegno G (monitoraggio e valutazione)	x		

L'impegno relativo al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici (lett. E) e l'impegno relativo all'informazione e comunicazione al pubblico a cura del beneficiario (lett. D) rientrano nell'ambito di disposizioni comuni alla generalità delle misure del PSR, trattati al par. 2 del presente documento.

QUADRO DEGLI IMPEGNI RILEVANTI PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI
(di cui alla Categoria 1 individuata nella precedente introduzione)

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
COMUNICAZIONI CAMBIAMENTI RELATIVI AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ (A0) Ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione consolidata al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30 giorni ad Avepa e all'AdG.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'annualità.
GRUPPO: A5, A6 e D <ul style="list-style-type: none"> • STANDARD ORGANIZZATIVI - CONFLITTI DI INTERESSE (A5) Assicurare il mantenimento in vigore dell'atto relativo ai conflitti di interesse. Assicurare l'attivazione ed il presidio costante della gestione dei suddetti standard (documentati nel Rapporto annuale) e l'adempimento di eventuali raccomandazioni operative dell'AdG. • SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (A6) Assicurare il mantenimento in vigore dell'atto relativo ai conflitti di interesse. Assicurare l'attivazione ed il presidio costante del suddetto sistema (documentati nel Rapporto annuale) e l'adempimento di eventuali raccomandazioni operative dell'AdG. • TRASPARENZA (D). Assicurare l'adempimento di eventuali raccomandazioni operative dell'AdG rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione degli elementi minimi previsti dal D. lgs. 33/2013 ss.mm.ii., se il GAL è in possesso dei requisiti richiesti per essere compreso nell'ambito soggettivo di applicazione; - pubblicazione di informazioni relative agli atti adottati, alla gestione delle risorse, agli interventi attivati e le attività svolte, ai compensi erogati, ai risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione; 	Amministrativo.	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'annualità.

GRUPPO: A4, A8 e G

- ORGANIGRAMMA E FUNZIONI DIRETTORE E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (A4). La funzione di Direttore e Responsabile amministrativo non può risultare vacante per un periodo superiore a 60 gg. Il GAL è tenuto a comunicare ad Avepa e all'AdG la persistenza della situazione, motivandone le cause e specificando modalità e tempi delle soluzioni adottate e previste e ad adempiere alle successive raccomandazioni operative dell'AdG.
- SEDE OPERATIVA NELL'ATD (A8). Mantenere una *sede operativa* all'interno dell'ambito territoriale designato (mantenimento del requisito a8, di cui all'allegato tecnico 12.3 del bando).
- MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (G). Comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare:
 - informazioni e dati richiesti ai fini della corretta gestione della Misura 19, con riferimento anche alle diverse situazioni, condizioni ed obblighi stabiliti dal quadro di riferimento normativo dell'UE e dello Stato italiano, in particolare per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma;
 - presentare alla Regione un Rapporto annuale ed un Rapporto finale di esecuzione (che devono includere le informazioni relative ai requisiti A5, A6 e all'impegno D), secondo le modalità e termini stabiliti con appositi atti dell'AdG ed eventuali raccomandazioni operative.

Amministrativo.

Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile a sostegno per l'annualità.

ATTIVAZIONE OPERATIVA DEI PROGETTI CHIAVE (F)

Entro il 31/12/2020, per ogni progetto chiave:

- almeno n. 2 misure o tipo di intervento previsti dal progetto risultano effettivamente attivati sulla base di almeno una domanda ammessa e finanziata;
- le suddette domande finanziate riguardano almeno un beneficiario pubblico e uno privato.

Amministrativo nell'anno 2020.

Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile a sostegno per l'annualità 2020.

VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

Di seguito si descrivono le fattispecie delle inadempienze, rispetto ai singoli impegni, e la loro valutazione ai fini dell'applicazioni delle riduzioni ai sensi del par.

3.1. Le procedure di valutazione sono distinte per i seguenti impegni o gruppi di impegni:

Impegno A0

COMUNICAZIONI CAMBIAMENTI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ (A0): si considera inadempienza la mancata comunicazione e ad Avepa e all'AdG, entro 30 giorni dall'evento, di ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione consolidata al momento della presentazione della domanda di aiuto (relativamente a: a1 - composizione del partenariato, a2 - forma giuridica del partenariato, a3 - organo decisionale, a4 - organigramma, a5 - standard organizzativi relativi a conflitti di interessi, a6 - sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, a7 - ambito territoriale, a8 - sede operativa).

Sono tollerate, ai fini dell'applicazione di sanzioni e riduzioni, n. 3 omissioni/ritardi nelle comunicazioni.

L'inadempienza rispetto a questo impegno è considerata di livello minimo rispetto ai criteri di gravità, entità e durata, a cui consegue una riduzione pari al 3% dell'importo ammissibile per l'annualità, calcolata secondo la tabella del par. 3.1.

Impegno F

ATTIVAZIONE OPERATIVA DEI PROGETTI CHIAVE (F): si considera inadempienza la mancata attivazione operativa dei progetti chiave previsti dal PSL entro la data del 31.12.2020. Un progetto chiave è considerato "operativamente attivato" quando:

- almeno n. 2 misure o tipo di intervento previsti dal progetto risultano effettivamente attivati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base di almeno una domanda ammessa e finanziata ai sensi di ciascuna misura/tipo di intervento;
- le suddette domande finanziate riguardano almeno un beneficiario pubblico e uno privato.

E' tollerata la mancata attivazione di una percentuale di progetti chiave non superiore al 35% dei progetti previsti.

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al paragrafo 3.1.

Tabella di valutazione delle inadempienze: impegno F

Valutazione Gravità ↓	Valutazione entità ↓	Valutazione Durata ↓
Percentuale (p) di progetti chiave non attivati sul totale dei progetti previsti $35\% < p \leq 50\%$ Punteggio =1	1 o 2 progetti chiave non risultano attivati Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Percentuale (p) di progetti chiave non attivati sul totale dei progetti previsti $50\% < p \leq 75\%$ Punteggio =3	3 o più progetti chiave non risultano attivati Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Percentuale (p) di progetti chiave non attivati sul totale dei progetti previsti $p > 75\%$ Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)	Si applica in ogni caso Punteggio =5

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito un quadro delle riduzioni risultanti dalla procedura appena descritta, in funzione del numero di progetti chiave programmati e del numero di progetti chiave non attivati:

Quadro delle possibili riduzioni per inadempienza rispetto all'impegno F

Progetti chiave → ↓	1 programmato	2 programmati	3 programmati	4 programmati	5 programmati
1 non attivato	10%	3%	0%	0%	0%
2 non attivati		10%	5%	3%	3%
3 non attivati			10%	5%	5%
4 non attivati				10%	10%
5 non attivati					10%

Gruppo: impegni A5, A6 e D

STANDARD ORGANIZZATIVI - CONFLITTI DI INTERESSE (A5): si considera inadempienza sia l'assenza di un atto in vigore relativo ai conflitti di interesse, sia la mancata attivazione ed il presidio costante della gestione dei suddetti standard (documentati nel Rapporto annuale), sia il mancato rispetto di eventuali raccomandazioni operative dell'AdG.

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (A6): si considera inadempienza sia l'assenza di un atto in vigore relativo al sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, sia la mancata attivazione ed il presidio costante della gestione del suddetto sistema (documentati nel Rapporto annuale), sia il mancato rispetto di eventuali raccomandazioni operative dell'AdG (che possono riguardare anche l'operatività dello sportello pubblico e del sito web).

TRASPARENZA (D): si considera inadempienza il mancato rispetto di eventuali raccomandazioni operative dell'AdG relative a uno o più punti dell'impegno definito nel quadro di cui sopra.

Rispetto a questo gruppo di impegni l'AdG svolge le verifiche relative al Rapporto annuale e le attività di monitoraggio e supervisione generale, anche attraverso apposite segnalazioni/raccomandazioni operative fornite ai GAL (Allegato tecnico 12.3 al bando, recante Impegni e prescrizioni operative).

Rispetto a questo gruppo di impegni è tollerata l'inadempienza rispetto a un impegno per un'annualità.

L'inadempienza per un impegno per due o più annualità consecutive è valutata di entità e gravità minime e di durata massima, determinando così una riduzione del 3% ai sensi della tabella di cui al paragrafo 3.1.

L'inadempienza rispetto a più impegni in una stessa annualità è valutata di entità, gravità e durata minima, determinando così una riduzione del 3% ai sensi della tabella di cui al paragrafo 3.1.

Gruppo: impegni A4, A8 e G

ORGANIGRAMMA E FUNZIONI DIRETTORE E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (A4): si considera inadempienza il mancato presidio delle funzioni di direttore e responsabile amministrativo per un periodo superiore a 60 giorni in assenza di una comunicazione ad Avepa e all'AdG, relativa alla persistenza della situazione,

che contenga la specificazione di modalità e tempi delle soluzioni adottate e previste⁶; si considera inadempienza anche il mancato rispetto delle raccomandazioni dell'AdG per superare l'assenza di presidio delle funzioni comunicata dal GAL.

SEDE OPERATIVA NELL'ATD (A8): si considera inadempienza la mancanza di una sede operativa nell'ATD, non giustificabile per causa di forza maggiore.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (G): si considera inadempienza la mancata trasmissione regolare dei Rapporti entro i termini previsti, o la trasmissione di Rapporti che non sono stati materialmente compilati in tutti i paragrafi.

Rispetto a questo gruppo di impegni, sono tollerate inadempienze rispetto a un impegno per un'annualità.

Negli altri casi le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella comune. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al paragrafo 3.1.

Tabella di valutazione delle inadempienze: gruppo di impegni (A4, A8, G)

Valutazione Gravità ↓	Valutazione entità ↓	Valutazione Durata ↓
Inadempienza rispetto a 2 impegni nell'anno o inadempienza per uno stesso impegno per 2 o più anni consecutivi Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 3 impegni nell'anno Punteggio =3	Si applica in ogni caso Punteggio =3	Si applica in ogni caso Punteggio =3
- (Punteggio =5 non applicato)	- (Punteggio =5 non applicato)	- (Punteggio =5 non applicato)

⁶ Si precisa che in ogni caso la mancata comunicazione all'AdG dell'esecuzione di modifiche all'organigramma o di assenza di presidio delle suddette funzioni costituisce inadempienza rispetto all'impegno (A0), trattato in precedenza.

4. STABILITA' DELLE OPERAZIONI FINANZIATE

Le operazioni connesse a investimenti produttivi o investimenti in infrastrutture realizzate nell'ambito dei tipi di intervento **19.2.1 e 19.3.1** devono rispettare il periodo di stabilità delle operazioni definito alla sez. II, par. 2.8.1 degli Indirizzi procedurali del PSR 2014-2020 del Veneto. Tale periodo è soggetto a controlli *ex post* (art. 52 del REG UE n. 809/2014) ed è fissato, a partire dal pagamento del saldo, in 3 anni per gli investimenti in attrezzature e dotazioni, e in 5 anni per gli altri investimenti.

Nel caso di un'operazione che comporta investimenti produttivi o investimenti in infrastrutture, l'aiuto è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013, al verificarsi dei casi appena elencati, gli importi indebitamente versati sono recuperati in proporzione al periodo per il quale la stabilità non è stata soddisfatta, secondo i casi individuati dalle seguenti tabelle.

Investimenti in attrezzature e dotazioni (periodo di stabilità di 3 anni)

Anno del periodo di stabilità in cui la stabilità dell'operazione viene compromessa.	1° anno	2° anno	3° anno
Rimborso da applicare all'aiuto spettante.	100%	60%	30%

Altri investimenti produttivi o in infrastrutture (periodo di stabilità di 5 anni)

Anno del periodo di stabilità in cui la stabilità dell'operazione viene compromessa.	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Rimborso da applicare all'aiuto spettante.	100%	80%	60%	40%	20%